

# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 20 MARZO 1998**

**integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti  
dalle imprese edili ed affini della provincia di Bergamo**



**ASSOCIAZIONE  
COSTRUTTORI EDILI  
DELLA PROVINCIA  
DI BERGAMO**

**FENEAL-UIL  
FILCA-CISL  
FILLEA-CGIL**

**Stampato a cura della Cassa Edile  
della Provincia di Bergamo**

# **CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA BERGAMO**

## *UBICAZIONE:*

24121 BERGAMO - Viale Papa Giovanni XXIII, 30

Tel. 035242289 Fax 035235073

Sito Internet: [www.bisnet.it/cassaedilebergamo](http://www.bisnet.it/cassaedilebergamo)

E-Mail: [cassaedilebergamo@bisnet.it](mailto:cassaedilebergamo@bisnet.it)

Codice Fiscale: 80027670167

Provenendo dalla Stazione FF.SS. imboccare il Viale Papa Giovanni XXIII verso Porta Nuova, mantenendo la sinistra si prosegue fino dopo il termine del viale alberato, davanti alla Chiesa Santa Maria Immacolata delle Grazie, al numero civico trenta - primo piano.

## *ORARIO UFFICI:*

Tutti i giorni dal lunedì' al venerdì' (escluso i festivi)

Orario di lavoro:

dalle 8,30 alle 12,30 // dalle 14,30 alle 18,30

Orario apertura al pubblico:

dalle 9,00 alle 12,20 // dalle 15,30 alle 18,20

## **ORGANIZZAZIONI SINDACALI COSTITUENTI**

*DATORI DI LAVORO* = ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI  
Via Partigiani, 8 = 24121 BERGAMO  
Tel. 035242674 - Fax 035237347

*OO.SS. LAVORATORI*= FeNEAL-UIL  
Via E. Novelli, 9 = 24122 BERGAMO  
Tel. 035232924 - Fax 035233304

FILCA-CISL  
Via Carnovali, 88 = 24126 BERGAMO  
Tel. 035324360 - Fax 035324113

FILLEA-CGIL  
Via Bonomelli, 13 = 24122 BERGAMO  
Tel. 035320180 - Fax 035318903

**CONTRATTO COLLETTIVO  
PROVINCIALE DI LAVORO  
20 MARZO 1998**

**integrativo del Contratto Collettivo  
Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995  
per i lavoratori dipendenti  
dalle imprese edili ed affini  
della provincia di Bergamo**

# INDICE

<b>ART. 1 OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO</b>	<b>7</b>
<b>REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI</b>	<b>11</b>
ART. 2 ORARIO DI LAVORO	11
ART. 3 MINIMI DI PAGA BASE ORARIA	11
ART. 4 INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE	12
ART. 5 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE	12
ART. 6 MENSA	12
ART. 7 INDENNITÀ DI TRASPORTO	14
ART. 8 INDENNITÀ PER LAVORI IN GALLERIA	14
ART. 9 ALTA MONTAGNA	15
ART. 10 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, RIPOSI ANNUI	16
ART. 11 ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE	16
ART. 12 FERIE	17
ART. 13 TRASFERTA	17
ART. 14 CASSA EDILE	17
ART. 15 ABITI E CALZATURE DA LAVORO	19
ART. 16 MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI	19
ART. 17 QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE	20
ART. 18 QUOTE SINDACALI	21
ART. 19 FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22
ART. 20 LAVORATORI DALMINE	23
<b>REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI</b>	<b>24</b>
ART. 21 STIPENDIO MINIMO MENSILE	24
ART. 22 PREMIO DI PRODUZIONE	24
ART. 23 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE	24
ART. 24 INDENNITÀ DI MENSA	25
ART. 25 INDENNITÀ TRASPORTO	25
<b>REGOLAMENTAZIONE COMUNE</b>	<b>28</b>
ART. 26 PREVIDENZA COMPLEMENTARE	28

ART. 27 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE .....	28
ART. 28 FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	32
ART. 29 AMBIENTE DI LAVORO .....	32
ART. 30 SICUREZZA SUL LAVORO.....	33
<i>A) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. ....</i>	<i>33</i>
<i>B) Organismo Paritetico di cui all'art. 20 D. Lgs. n.626/94.....</i>	<i>34</i>
<i>C) Attivita' di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 626/94. ....</i>	<i>35</i>
ART. 31 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.....	37
<i>A) Imprese o unità produttive che occupano fino a 15 Dipendenti.....</i>	<i>37</i>
<i>B) Imprese o unità produttive da 16 a 200 dipendenti.....</i>	<i>40</i>
<i>C) Imprese od unità produttive con oltre 200 dipendenti.....</i>	<i>41</i>
<i>D) Funzioni .....</i>	<i>42</i>
ART. 32 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE .....	43
ART. 33 FONDO PER LA SICUREZZA.....	43
ART. 34 DECADENZA.....	44
ART. 35 DISCIPLINA DEGLI ASSORBIMENTI .....	44
ART. 36 VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA .....	45
 <b>ALLEGATO A) ART. 15 - MODALITA' D'ATTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 15.....</b>	 <b>47</b>
 <b>ALLEGATO B) ART. 20 - LAVORATORI D'IMPRESA EDILI OCCUPATI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DALMINE DI DALMINE- .....</b>	 <b>50</b>
 <b>ALLEGATO C) ART. 27 - TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BERGAMO.....</b>	 <b>51</b>
 <b>ALLEGATO D) ART. 32 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE.....</b>	 <b>52</b>

In Bergamo il 20 marzo 1998

tra

· l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo, rappresentata dal Presidente rag. Cesare Maccabelli, assistito dalla delegazione industriale, composta dal Vicepresidente ing. Giulio Pandini e dai signori: geom. Antonio Colleoni, arch. Mario Doneda, dr. Paolo Ferretti, dr. Giovanni Gervasoni, geom. Arturo Gritti, dr. Claudio Taiana, dr. Luigi Villa, rag. Sara Doneda, rag. Patrizia Gherardi, rag. Carmen Poloni, dott. Vittorio Previtali, geom. Renato Ratti, ing. Amedeo Scandella;

e, in ordine alfabetico

· la Federazione Italiana Provinciale Edile ed Affini FeNEAL/UII, rappresentata dal Segretario signor Marco Tullio Cicerone e dai componenti la segreteria sigg.: Piero Belotti, Gianpiero Ceruti, Ferruccio Girola, Duilio Magno;

· Il Sindacato Lavoratori dell'Edilizia aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Costruttori ed Affini FILCA/CISL, rappresentato dal Segretario signor Ferdinando Piccinini e dai componenti la Segreteria sigg.: Gian Luigi Brignoli, Ortensio Noris, Villa Battista;

· La Federazione Provinciale Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie affini FILLEA/CGIL, rappresentata dal Segretario signor Osvaldo Giorgi e dai componenti la Segreteria sigg.: Ivo Colleoni, Alessandro Fusini, Pietro Locatelli,, Gian Battista Vavassori.

premesso

che le parti ribadiscono la validità di quanto affermato nella PREMESSA al CCNL 5 luglio 1995 e all'art 106 del medesimo Contratto, riconoscendo espressamente che il sistema contrattuale per l'industria delle costruzioni edili ed affini prevede, secondo le regole ed i limiti fissati dal medesimo Contratto Nazionale, solamente due livelli di contrattazione cioè quello nazionale e quello territoriale, con esclusione della contrattazione a livello di azienda e di unità produttiva

visti

- l'art. 39 del CCNL 5 luglio 1995;

- l'Accordo Sindacale Nazionale dell'11 giugno 1997

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo di quello nazionale sopra citato, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 5 luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella PREMESSA del medesimo contratto.

### **Art. 1 Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro**

Premesso che:

- si concorda di realizzare nell'ambito delle materie e delle politiche delegate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore l'istituzione di un sistema di concertazione e di informazione;
- si ribadisce che il sistema di concertazione e di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale;
- ferma restando l'autonomia delle singole Parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazione debba perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore;

Le Parti si impegnano ad istituire per la Provincia di Bergamo, nell'ambito di quanto sarà delegato alla contrattazione territoriale dal Contratto Collettivo Nazionale in materia, l'"Osservatorio Territoriale sul mercato del Lavoro".

1) L'Osservatorio avrà l'obiettivo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni per la Provincia di Bergamo quale supporto per l'attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli.

2) L'Osservatorio analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:

- andamento della domanda pubblica e degli investimenti privati;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e di specializzazione;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, struttura del costo del

lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;  
· andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

**3)** Il sistema di raccolta delle informazioni dell'Osservatorio sarà articolato come segue:

- raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalla Cassa Edile, dall'Ente Scuola e dal CPT;
- raccolta ed elaborazione di dati sul settore delle costruzioni ricavabili: da enti pubblici che abbiano prodotto studi e/o ricerche nel settore delle costruzioni; da banche dati specializzate in ricerche nel settore; da centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici, nonché altre fonti di seguito individuabili; da soggetti appartenenti al settore delle costruzioni, compresi ANCE ed OO. SS..

**4)** L'ACEB e i Sindacati territoriali dei lavoratori FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL:

- concordano sulla centralità dell'Osservatorio come strumento per la definizione di interventi diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni, per individuare adeguati interventi nel campo delle politiche industriali e delle politiche del lavoro, al fine di realizzare trasparenza nel mercato ed una efficace lotta al lavoro sommerso.
- consapevoli che l'Osservatorio costituisca un rafforzamento delle azioni realizzate con il coordinamento del Prefetto di Bergamo nel novembre del 1997 in tema di contrasto del lavoro irregolare e che debba fornire un quadro il più esauriente possibile del settore in provincia di Bergamo, evidenziano l'esigenza che l'Osservatorio sia costituito con la partecipazione delle Associazioni e delle Organizzazioni che rappresentano il settore delle costruzioni della Provincia di Bergamo nelle sue diverse articolazioni.

**5)** Le parti sottoscritte si impegnano, coinvolgendo le Associazioni e le Organizzazioni del settore delle costruzioni della Provincia di Bergamo, ad incontrarsi entro il 31 maggio 1998 per la definizione degli aspetti inerenti l'organizzazione dell'Osservatorio Territoriale sul mercato del lavoro.

## REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

### Art. 2 Orario di lavoro

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del CCNL 5 luglio 1995.

In particolare si precisa che l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai di produzione è di 40 ore settimanali ripartito su 5 giorni per settimana, per tutti i mesi dell'anno.

Viene fatto salvo quanto previsto nel 7° comma del citato art. 5 del CCNL e quanto previsto dall'art. 10 del medesimo contratto nazionale.

Per i riposi annui, vale la disciplina prevista dal citato art. 5, lettera B), del richiamato CCNL.

### Art. 3 Minimi di paga base oraria

I minimi di paga base oraria sono quelli di cui alla tabella, allegato A), al CCNL 5 luglio 1995, come modificata dall'accordo nazionale dell'11 giugno 1997, che qui si riportano per il periodo decorrente dal 1.7.1997:

<b>Operai di produzione</b>	dal <b>1.7.97</b>	dal <b>1.7.98</b>	dal <b>1.4.99</b>
Operaio di 4° livello	6.282,00	6.468,75	6.580,80
Operaio Specializzato	5.833,29	6.006,70	6.110,75
Operaio Qualificato	5.249,96	5.406,03	5.499,67
Operaio Comune	4.487,14	4.620,54	4.700,57
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri ed Inservienti	4.038,43	4.158,49	4.230,51
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio	3.589,71	3.696,43	3.760,46

#### **Art. 4 Indennità territoriale di settore**

Gli importi dell'indennità territoriale di settore in atto nella Provincia di Bergamo al 28 febbraio 1998 restano fermi nelle misure previste dall'accordo sindacale provinciale del 12 luglio 1989 che qui si riportano:

#### **Operai di produzione**

Operaio di 4° livello	1.258,82
Operaio Specializzato	1.172,14
Operaio Qualificato	1.061,57
Operaio Comune	923,53
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri ed Inservienti	831,18
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio	738,82

#### **Art. 5 Elemento economico territoriale**

L'elemento economico territoriale previsto dall'art. 12 del CCNL 5 luglio 1995, viene stabilito secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 27 del presente contratto integrativo.

#### **Art. 6 Mensa**

Al fine di consentire la consumazione di un pasto caldo ai lavoratori dipendenti, l'impresa è tenuta ad assicurare un servizio di mensa secondo la seguente normativa.

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 18 dipendenti dell'impresa medesima occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a richiesta dei lavoratori l'impresa potrà curare il ricorso, indipendentemente dal numero degli operai dell'impresa occupati nel cantiere, a luoghi di ristoro esterni al cantiere per la consumazione di un pasto caldo, anche con convenzioni e/o buoni pasto.

L'impresa concorre al costo complessivo del pasto di cui a commi precedenti nella misura di 3/4 con massimo di L 12.780 per ciascun pasto consumato dal 1.3.1998 e di L 13.500 dal 1.1.1999.

Tale importo è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina eventualmente assunto, nonché delle spese di trasporto, confezione e cottura delle vivande o del compenso al gestore del servizio.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto al 2° e 3° comma, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a 2/3 degli anzidetti importi massimi. Detta indennità risulta quindi di L 8.520 dal 1.3.1998 e di L 9.000 dal 1.1.1999.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità) salvo diversa futura disposizione di Legge a tale riguardo.

L'indennità sostitutiva di mensa compete in misura piena per i giorni di lavoro nei quali la prestazione lavorativa sia stata di almeno 4 ore effettivamente lavorate. Per i giorni nei quali la prestazione lavorativa sia inferiore alle 4 ore effettivamente lavorate nulla è dovuto dall'impresa a titolo di indennità sostitutiva del servizio mensa.

Lo stesso criterio è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti dovuti o comunque in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

## **Art. 7 Indennità di trasporto**

E' dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro. La misura dell'indennità, fissata in L. 2.000 a decorrere dal 1.1.1992, passerà a L. 2.400 giornaliera dal 1.7.2000.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, ed è corrisposta in misura piena anche se la prestazione lavorativa è inferiore alle 4 ore effettivamente lavorate.

L'indennità di trasporto è computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso (esclusi tutti gli altri istituti percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità) salvo diversa futura disposizione di Legge a tale riguardo.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

In caso di trasferta, l'indennità resta assorbita dalle spese di trasporto dovute a norma del 1°, 2°, 3° e 6° comma del paragrafo A) dell'art. 22 del CCNL del 5 luglio 1995.

NOTA: L'indennità di cui sopra non spetta ai lavoratori addetti ai lavori di armamento delle linee ferroviarie, giusta quanto previsto dal 4° comma del paragrafo B) dell'art. 22 del CCNL 5 luglio 1995.

## **Art. 8 Indennità per lavori in galleria**

Con riferimento all'art. 21 Gruppo B) del CCNL 5 luglio 1995 si procede alla determinazione dell'indennità per lavori in galleria secondo le percentuali sotto riportate.

Per il personale addetto:

- a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie 26%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili 18%

Le percentuali di cui al presente articolo - da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25, punto 3, del CCNL 5 luglio 1995 - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

## **Art. 9 Alta montagna**

Con riferimento al 2° comma dell'art. 24 del CCNL 5 luglio 1995 si conviene quanto segue:

- indennità per lavori eseguiti da 1300 mt. sul livello del mare fino a m.t. 1600 - 12%
- indennità per lavori eseguiti oltre 1600 m.t. sul livello del mare e fino a m.t. 1800 - 18%
- oltre i m.t. 1800 - 24%

Dette percentuali vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995.

L'indennità di cui al presente articolo non si applica agli operai che lavorano nel luogo della loro abituale residenza, né a quelli che non siano costretti a percorrere più di 3 km, oppure di 300 mt. di dislivello, considerando il percorso svolto o il dislivello dall'abitazione al luogo di lavoro.

## **Art. 10 Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui**

Per quanto riguarda il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, si fa riferimento all'art. 19 del CCNL 5 luglio 1995.

L'accantonamento dell'importo delle percentuali ivi stabilite sarà effettuato - con versamenti trimestrali posticipati entro il 30° giorno dalla scadenza del trimestre considerato - presso la Cassa Edile di Bergamo.

Gli importi accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle seguenti scadenze:

- alla vigilia di Ferragosto, con riferimento agli accantonamenti dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo;
- alla vigilia di Natale, con riferimento agli importi accantonati nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

## **Art. 11 Anzianità professionale edile**

Con riferimento al 3° comma dell'art. 30 del CCNL 5 luglio 1995 la misura del contributo a carico dei datori di lavoro a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria, viene stabilita nella misura del 5,50%.

Con riferimento all'accordo sindacale nazionale 6 febbraio 1991 la misura del contributo a carico dei datori di lavoro a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria, viene stabilita nella misura dell'1%.

I contributi di cui ai commi precedenti sono calcolati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del citato Contratto Collettivo Nazionale, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.

## **Art. 12 Ferie**

In attuazione dell'articolo 16 del CCNL 5 luglio 1995 si concorda che nel periodo giugno-settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di 2 settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà, di norma, nel periodo Natale-Capodanno.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il trattamento economico per ferie, valgono le norme di cui all'art. 16 del CCNL 5 luglio 1995.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati fra datore di lavoro e lavoratore. Tali periodi potranno anche agganciarsi a quelli di cui ai primi commi del presente articolo.

Tutto quanto sopra, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

## **Art. 13 Trasferta**

Ai sensi dell'art. 22 lettera A) del CCNL 5 luglio 1995, la diaria giornaliera da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del citato CCNL è fissata nelle seguenti misure:

- 10% da 6 a 20 Km
- 15% da 20 a 50 Km
- 20% oltre i 50 Km

a partire dai confini territoriali del comune nel quale il lavoratore è stato assunto.

## **Art. 14 Cassa Edile**

Con riferimento al 4°, 5°, 6° e 8° comma del paragrafo a) dell'art. 37 del CCNL 5 luglio 1995 il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato nella misura del 2,40% - di cui 2,00% a carico dell'impresa e 0,40% a carico del lavoratore - calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 del-

l'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.

Le parti firmatarie del presente contratto collettivo provinciale di lavoro si impegnano a rivedere entro il 30 giugno di ogni anno la congruità delle varie contribuzioni alla Cassa Edile.

### **Art. 15 Abiti e calzature da lavoro**

L'operaio non in prova, e per il quale non si sia già provveduto per disposizione di Legge, ha diritto di ricevere annualmente due tute da lavoro e un paio di calzature antinfortunistiche.

L'operaio ha diritto di richiedere la prestazione di cui al comma precedente al proprio datore di lavoro il quale, peraltro, è liberato dall'obbligazione di corrisponderla con l'integrale adempimento sia degli obblighi di cui al paragrafo A) dell'art. 30 del presente Contratto, che delle disposizioni attuative di cui all'allegato A) al presente contratto del quale forma parte integrante del presente articolo.

### **Art. 16 Mutualizzazione di oneri vari**

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNL 5 luglio 1995 la Cassa Edile di Bergamo provvede, con separata autonoma gestione:

a) a corrispondere agli operai infortunati, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, l'importo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, fino a quando sussiste la carenza della assicurazione;

b) a corrispondere agli operai aventi diritto, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, la differenza tra il trattamento complessivo per ferie, gratifica natalizia, riposi annui ad essi dovuto durante l'assenza del lavoro per malattia, anche professionale, o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 5 luglio 1995 e il minor trattamento economico liquidato per lo stesso titolo agli operai dall'INPS e

dall'INAIL, per i periodi coperti dall'assicurazione. La stessa disciplina verrà applicata agli operai aventi diritto anche per il periodo di assenza obbligatoria per maternità;

c) a corrispondere agli operai assenti dal lavoro per TBC, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, il trattamento complessivo per ferie, gratifica natalizia, riposi annui dovuto, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 5 luglio 1995;

Alla copertura degli oneri relativi, si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro, pari al 1,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.

Tale contributo sarà versato alla Cassa Edile con le modalità e la periodicità degli altri versamenti alla Cassa medesima e potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

### **Art. 17 Quote territoriali di adesione contrattuale**

Con riferimento al 6° comma del paragrafo c) dell'art. 37 del CCNL 5 luglio 1995, sono istituite quote territoriali di adesione contrattuale nella misura complessiva del 1,49%, di cui 0,745% a carico dei datori di lavoro e 0,745% a carico degli operai - da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.

Tale contributo sarà versato alla Cassa Edile con le modalità e la periodicità degli altri versamenti alla Cassa.

Nella determinazione delle quote di cui al 1° comma del presente articolo si è già tenuto conto della maggiorazione del 23,45% della base imponibile.

L'importo della quota a carico dei lavoratori, trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione degli stessi, è versato, unitamente all'importo dei datori di lavoro, alla Cassa Edile negli stessi termini e con le stesse modalità relative al versamento della percentuale di cui all'art. 10 del presente contratto.

Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Bergamo e l'altra da attribuire cumulativamente alle Organizzazioni Sindacali territoriali di parte operaia firmatarie del presente contratto, le quali provvederanno al successivo riparto fra loro.

NOTA: Per le aziende edili ed affini aderenti alla associazione sindacale INTERSIND, le quote di adesione contrattuale saranno rimosse unicamente per la parte di contributo a carico dell'operaio, come stabilito dalla Convenzione stipulata il 15 giugno 1973 tra l'associazione sindacale INTERSIND e le organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del CCNL.

### **Art. 18 Quote sindacali**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 5 luglio 1995, gli operai possono cedere alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - mediante deleghe individuali - l'importo dell'1,85%, calcolato sulla somma accantonata presso la Cassa Edile di Bergamo per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata - in conformità ai criteri di cui all'accordo nazionale 25 luglio 1996, allegato al CCNL 5 luglio 1995 - il 27.3.1998 tra le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori, L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo e la Cassa Edile di Bergamo, che qui viene integralmente richiamata.

Il modulo di delega per l'attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali è quello allegato all'accordo sindacale provinciale 27 marzo 1998.

A decorrere dal 1° ottobre 1998, l'importo della trattenuta non può essere inferiore a L. 15.000 all'anno.

### **CHIARIMENTO A VERBALE**

Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'art. 17 del presente contratto, costituiscono piena e integrale attuazione dell'art. 26 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

NOTA: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende a partecipazione statale per le quali la materia è disciplinata dalla

Convenzione 16 maggio 1973 tra l'Associazione Sindacale INTERSIND e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori firmatarie del CCNL.

### **Art. 19 Fondo trattamento fine rapporto**

1. Le parti stipulanti il presente CCPL concordano sull'opportunità di consentire la partecipazione volontaria di nuove imprese al "fondo trattamento fine rapporto di lavoro" gestito dalla Cassa Edile, senza che alle stesse imprese sia fatto obbligo di versamento delle somme relative all'anzianità pregressa già maturata dai propri operai, che continueranno ad essere gestite direttamente e ad ogni effetto da ogni singola impresa.
  2. A partire dal 1/01/1994 i Datori di lavoro che volontariamente accantonano presso la Cassa Edile il T.F.R. degli operai di cui all'art. 2120 c.c. e all'art. 34 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 effettueranno il predetto accantonamento per mezzo della corresponsione alla Cassa Edile di una percentuale del 6,30% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.
  3. In deroga a quanto sopra previsto, a partire dal 1/01/1994, quei datori di lavoro i quali continuano ad aderire al fondo T.F.R. e che al 31/12/1993 risultavano accantonare il T.F.R. degli operai presso la Cassa Edile, effettueranno il predetto accantonamento per mezzo della corresponsione di una percentuale ridotta allo 0,10% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto precedente.
- Tale percentuale ridotta verrà mantenuta fino all'azzeramento (ottenuto considerando un versamento figurativo del 6,30% di cui al punto 2) della quota parte di eccedenza del fondo T.F.R. imputata ad ogni singola impresa, secondo quanto risulta dal prospetto allegato all'accordo sindacale provinciale del 4 maggio 1994.
4. A partire dal 1/01/1994 le spese sostenute dalla Cassa Edile per la gestione del fondo T.F.R. sono poste a carico del fondo stesso.
  5. Ogni anno, dopo l'approvazione del Bilancio della Cassa Edile e comun-

que non oltre il 30/06, le Parti sottoscritte si incontreranno per adeguare l'importo della percentuale di cui al punto 2) onde mantenere il fondo del T.F.R. in una situazione di equilibrio rispetto alla prestazione che lo stesso deve assicurare ai lavoratori dipendenti dalle imprese aderenti al fondo.

6. Per i lavoratori dipendenti da imprese aderenti al Fondo per il trattamento di fine rapporto, si dispone che, in aggiunta alle ipotesi già previste dal comma 8 dell'art. 2120 c.c., fermo restando quanto disposto dai commi 6, 7, 9 e 10, il prestatore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione del trattamento di fine rapporto anche nel caso in cui documenti sia di aver aderito ad una forma pensionistica complementare che di voler destinare tale anticipazione a questo scopo.

7. Le Parti stipulanti concordano sull'opportunità di consentire la partecipazione volontaria di nuove imprese al fondo T.F.R. gestito dalla Cassa Edile, consentendo il versamento rateale delle somme relative all'anzianità pregressa già maturata dai propri operai.

Le singole rate saranno maggiorate da un interesse annuo determinato sulla base della percentuale di interesse maturato di fatto dal fondo T.F.R. nel trimestre precedente alla presentazione della domanda di rateazione.

## **Art. 20 Lavoratori Dalmine**

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili occupati all'interno dello stabilimento Dalmine di Dalmine, si conviene di conformare l'attuazione di alcune norme contenute nel presente contratto alle attuali particolari condizioni delle prestazioni lavorative rese dai lavoratori medesimi, secondo quanto disposto dall'Allegato B) al presente contratto che forma parte integrante del presente articolo.

## REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

### Art. 21 Stipendio minimo mensile

Lo stipendio minimo mensile spettante agli impiegati è quello di cui alla tabella, allegato B), al CCNL 5 luglio 1997, come modificata dall'accordo nazionale dell'11 giugno 1997, che qui si riporta per il periodo decorrente dal 1.7.1997:

<b>Livelli</b>	<b>dal 1.7.1997</b>	<b>dal 1.7.1998</b>	<b>dal 1.4.1999</b>
7	1.552.552	1.598.706	1.626.398
6	1.397.297	1.438.835	1.463.758
5	1.164.414	1.199.029	1.219.798
4	1.086.786	1.119.094	1.138.479
3	1.009.159	1.039.159	1.057.159
2	908.243	935.243	951.443
1	776.276	799.353	813.199

### Art. 22 Premio di produzione

Gli importi del premio di produzione in atto nella Provincia di Bergamo al 28 febbraio 1998 restano fermi nelle misure previste dall'accordo sindacale provinciale del 12 luglio 1989, riportati nella seguente tabella.

<b>Livelli</b>	<b>dal 1.1.1990</b>
7	297.962
6	279.133
5	229.890
4	198.704
3	179.896
2	161.800
1	140.261

### Art. 23 Elemento economico territoriale

L'elemento economico territoriale previsto dall'art. 47 del CCNL 5 luglio 1995, viene stabilito secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 27 del presente contratto integrativo.

## **Art. 24 Indennità di mensa**

A decorrere dal 1° marzo 1998 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in L. 170.000 mensili; a decorrere dal 1.1.1999 in L. 180.000 mensili.

Detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13<sup>a</sup> mensilità, il premio annuo e il premio di fedeltà.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazioni nei confronti dell'impiegato in trasferta.

## **Art. 25 Indennità trasporto**

E' dovuta all'impiegato un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.

La misura di tale indennità fissata in L. 39.400 mensili dal 1.1.1992, passerà a L. 48.000 mensili a decorrere dall'1.7.2000.

Detta indennità si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13<sup>a</sup> mensilità, il premio annuo e il premio di fedeltà.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla propria abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

In caso di lavori fuori zona o in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura dell'indennità di trasporto raggugliata a giornata.

## CHIARIMENTO A VERBALE

Viste le disposizioni introdotte con l'accordo sindacale provinciale del 20 marzo 1998 in materia di mensa e trasporto, le Parti ribadiscono che per gli impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 863/84, continua a valere il principio già applicato nella specifica materia precedentemente secondo il quale l'importo mensile sia dell'indennità di mensa che di trasporto spettante debbano essere determinate in proporzione all'orario di lavoro convenuto rispetto all'orario normale contrattuale.

Con l'occasione si precisa che in caso di ricorso a prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato dette indennità vengono determinate per tali ore nella misura di  $1/173^{\circ}$  dell'indennità mensile spettante al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo pieno. Mentre in occasione di festività coincidenti con la domenica dette indennità vengono determinate nella misura di  $1/25^{\circ}$  dell'indennità mensile spettante al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo pieno.

## **REGOLAMENTAZIONE COMUNE**

### **Art. 26 Previdenza complementare**

Si ritiene che il lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare continui a restare iscritto al fondo anche in caso di cambiamento dell'impresa, sempre che la stessa sia iscritta nel sistema delle Casse Edili. Si ritiene inoltre che la Cassa Edile debba operare nell'ambito della previdenza complementare come tramite tra imprese e lavoratori.

Le Parti si danno atto di quanto disposto con l'accordo sindacale nazionale del 11.06.1997 in materia di previdenza complementare ed in attesa della definizione di quanto previsto dal punto 3 del paragrafo V del predetto accordo, concordano nel ritenere centrale il ruolo della Cassa Edile nell'attuazione dell'istituto contrattuale della previdenza complementare.

### **Art. 27 Elemento economico territoriale**

Vista la lettera d) dell'art. 39 e l'art. 47 del CCNL per le imprese edili ed affini 5 luglio 1995;

visti gli accordi sindacali nazionali sottoscritti dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni sindacali nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in data 11 giugno 1997, e 3 luglio 1997;

ritenuto che, in relazione a quanto precede, la determinazione dell'elemento economico territoriale debba essere correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo e ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;

vista la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1996, n° 213;

visto l'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n° 135;

si conviene quanto segue:

1. L'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo ed i risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività verrà determinato verificando l'escursione dei seguenti indicatori:

- dati risultanti dal Bilancio della Cassa Edile di Bergamo al 30 settembre dell'anno di riferimento riguardanti il numero delle imprese iscritte, il numero dei lavoratori iscritti, il monte salari, le ore lavorate.

- dati ricavabili presso la Commissione della Cassa Integrazione Guadagni dell'Edilizia: numero delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per mancanza di lavoro nell'anno di riferimento.

Le parti, nell'ambito della verifica annuale, potranno sostituire gli indicatori sopra individuati con altri indicatori e/o introdurne nuovi.

2. La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e all'art. 47 del CCNL 5 luglio 1995, che si andrà a determinare con le verifiche indicate al successivo punto 9, verrà fissata dall'escursione degli indicatori secondo le modalità previste nell'allegato C) al presente contratto del quale forma parte integrante.

L'elemento economico territoriale della provincia di Bergamo è determinato nella misura del 30% dal numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, dal 30% dal numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile e dal 30% dalla media delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile. Il monte salari e le ore di cassa integrazioni guadagni concorreranno, ciascuna, a determinare l'elemento economico territoriale nella misura del 5%.

L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima definita dal punto III dell'accordo sindacale nazionale 11 giugno 1997.

3. La prima verifica dell'escursione di tali indicatori avverrà nel mese di gennaio 1999.

In questa verifica verranno confrontati gli indicatori del periodo 1.10.1997 - 30.9.1998, rispetto agli indicatori riguardanti il periodo 1.10.1996 - 30.9.1997.

4. L'escursione percentuale degli indicatori verificata nel mese di gennaio 1999 determinerà l'ammontare dell'elemento economico territoriale a valere dal 1° gennaio 1999 sino al 31 dicembre 1999.

5. La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale, da valere per il periodo 1.1.1999 - 31.12.1999, dovrà essere verificata nel mese di gennaio 1999 e sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato C) al presente contratto, del quale forma parte integrante.

6. In considerazione delle prospettive dell'andamento dei parametri valutati secondo le indicazioni contenute nell'allegato al presente accordo, a decorrere dal 1.3.1998, viene riconosciuta un'anticipazione dell'elemento economico territoriale, pari a L 47.500 mensili sul III livello, che riparametrata risulta, per le diverse qualifiche, nei seguenti importi:

<b>operai</b>	<b>quote orarie</b>
op. IV livello	295,69
op. specializzato	274,57
op. qualificato	247,11
op. comune	211,20
custode	190,08
custode con all.	168,96

<b>impiegati</b>	<b>importi mensili</b>
7° livello	73.077
6° livello	65.769
5° livello	54.808
4° livello	51.154
3° livello	47.500
2° livello	42.750
1° livello	36.538

L'anticipazione dell'elemento economico territoriale sopra determinata verrà assorbita nell'elemento economico territoriale che si andrà a determinare con la verifica del mese di gennaio 1999.

L'incidenza sui vari istituti retributivi dell'elemento economico territoriale è quella stabilita dal CCNL 5 luglio 1995.

7. Qualora con la prima verifica risultasse che, sulla base degli indicatori individuati al punto 1, l'andamento del settore nel territorio della Provincia di Bergamo sia negativo, nulla verrà riconosciuto in termini di incremento salariale, mentre, nella stessa sede, sarà determinata una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, calcolata in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri misurate come in precedenza, che resterà in vigore sino alla successiva verifica;

8. La seconda verifica, stabilita dopo 12 mesi dalla prima, seguirà analoghe procedure per quanto concerne la determinazione dell'elemento economico territoriale che verrà erogato sino alla successiva verifica, l'effettuazione della quale è convenuta nel punto 9;

9. Tenuto conto della vigenza quadriennale del contratto integrativo territoriale, si conviene che le verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo per la determinazione dell'elemento economico territoriale verranno effettuate nel mese di gennaio.

Nell'incontro le parti verificheranno l'andamento del settore ed i risultati conseguiti raffrontando i dati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente al mese di gennaio rispetto a quelli del periodo 1.10.1996 - 30.9.1997 che viene assunto quale periodo di riferimento per la determinazione annuale dell'elemento economico territoriale.

Con queste verifiche l'entità dell'elemento economico territoriale sarà determinata, di volta in volta, in relazione all'escursione dei parametri economici, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e nella concorrenza massima del suo importo come stabilita al precedente punto 2.

10. Laddove, alle date sopra convenute, le verifiche dell'escursione dei parametri risultassero negative, non si procederà a stabilire, per il periodo successivo, alcun incremento dell'elemento economico territoriale, mentre, ciò occorrendo, si determinerà, per lo stesso periodo, un'anticipazione, l'ammontare della quale sarà correlato alle prospettive degli andamenti del settore ipotizzate per il lasso temporale antecedente alla seguente verifica.

11. Quando, in occasione di una periodica verifica che succeda ad altra di esito positivo, si dovessero registrare, nell'escursione dei parametri econo-

mici, variazioni di segno negativo, la quota di elemento economico territoriale in precedenza stabilita, verrà ridotta con gli stessi criteri con i quali è stata determinata.

12. Le Parti convengono che l'elemento economico territoriale spetti al lavoratore negli importi ed alle decorrenze, stabilite dagli accordi, in atto nella vigenza del rapporto di lavoro.

Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore l'importo dell'elemento economico territoriale spettante con l'ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

13. Le Parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare l'elemento economico territoriale in conformità con gli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

### **Art. 28 Formazione professionale**

In relazione a quanto previsto dal 11° comma dell'art. 93 del CCNL 5 luglio 1995 il contributo dovuto dai datori di lavoro per l'addestramento professionale è stabilito nella misura dello 0,75% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.

Tale contributo sarà versato alla Cassa Edile con le modalità e la periodicità degli altri versamenti alla Cassa medesima.

### **Art. 29 Ambiente di lavoro**

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alle normative di Legge in proposito, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- A) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- B) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali;

C) uno scaldavivande, nel caso in cui non si realizzino le condizioni previste per l'approntamento del pasto caldo, a norma dell'art. 6 del presente contratto;

D) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti A) e B) potranno essere ottenute anche in baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purchè diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 60 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purchè questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive. Nei casi d'impedimento all'interno dei cantieri, l'impresa provvederà ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.

Alla completa applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al quale saranno rivolte le segnalazioni di competenza dei rappresentanti sindacali aziendali.

### **Art. 30 Sicurezza sul lavoro**

#### ***A) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro***

In relazione a quanto previsto dal 10° comma del paragrafo A) dell'art. 88 del CCNL 5 luglio 1995 e per la copertura degli oneri previsti dall'art. 15 del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale è fissato nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento per le festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.

Tale contributo sarà versato alla Cassa Edile con le modalità e la periodicità degli altri versamenti alla Cassa medesima e potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

## **B) Organismo Paritetico di cui all'art. 20 D. Lgs. n.626/94**

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, le Parti convengono che nella provincia di Bergamo per l'edilizia le funzioni demandate dalla citata disposizione di legge agli organismi paritetici sono svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, previsto dai contratti e accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., INTERSIND e le federazioni dei lavoratori (FeNEAL/UII, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL) nonché fra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo ( A.C.E.B. ) e la FeNEAL/UII, FILCA/CISL e la FILLEA/CGIL della Provincia di Bergamo.
2. Pertanto, al Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni della provincia di Bergamo, in quanto organismo paritetico di cui all'art. 20 del D. Lgs: n. 626/1994, sono demandate le seguenti funzioni:
  - 2.1. prima istanza di riferimento in merito alla composizione di controversie insorte fra le Parti interessate (datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) in ordine all'applicazione dei diritti di informazione, formazione e rappresentanza previsti dalle vigenti norme di legge o di contratto in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
  - 2.2. tenuta e aggiornamento dell'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati;
  - 2.3. tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende all'interno delle quali non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - 2.4. orientamento e promozione dei fabbisogni formativi in relazione all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  - 2.5. erogazione delle attività di formazione sui temi dell'igiene e della sicurezza del lavoro, in collaborazione con l'Ente Scuola, anche su specifica richiesta delle imprese;
  - 2.6. certifica l'avvenuta formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dall'Ente Scuola;
  - 2.7. elaborazione di strategie di carattere generale in materia di prevenzione e produzione di documentazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati competenti in

materia, mettendo a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati le risultanze di questo lavoro.-

3. Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni della Provincia di Bergamo svolgerà le proprie funzioni indicate al precedente punto 2 nel contesto di tutti i comparti produttivi delle imprese, compresi cantieri, magazzini, uffici.-

4. In relazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, le Parti sottoscritte concordano sul fatto che i compiti assegnati all'organismo bilaterale regionale, per il settore edile, siano posti in capo al Formedil Regione Lombardia che costituirà una specifica sezione con le funzioni di:

4.1. - tenuta ed aggiornamento degli elenchi di cui al precedente lo 2;

4.2. - monitoraggio e consulenza in ordine all'applicazione delle norme legislative e contrattuali che presiedono alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

4.3. - predisposizione dei moduli formativi, in collaborazione con il Formedil nazionale, da utilizzare per le azioni formative previste dal Decreto legislativo n. 626/94 la cui realizzazione è affidata ai Comitati Paritetici Territoriali, di concerto con gli Enti Scuola.-

### ***C) Attività' di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 626/94***

1. I compiti di programmazione ed erogazione della formazione ai lavoratori ed ai loro rappresentanti, delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo, prevista dall'art. 22 del Decreto legislativo n. 626/1994 e dall'art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per l'industria edilizia ed affini, sono affidati al Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo che opererà di concerto con l'Ente Scuola di Bergamo.

Il Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo, che opererà di concerto con l'Ente Scuola di Bergamo, può svolgere i compiti di programmazione e di realizzazione dei corsi per i componenti ed i responsabili del servizio di prevenzione e di protezione informando preventivamente le parti sociali sottoscritte.-

2. Le imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo potranno concordare con il Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo e l'Ente Scuola di Bergamo la programmazione di attività formative specifiche.-
3. Il Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo rilascerà la certificazione dell'avvenuta formazione a dimostrazione dell'effettiva applicazione delle norme legislative ed, inoltre, terrà un'anagrafe in merito.-
4. La formazione dei lavoratori deve avvenire con particolare riferimento:
  - al primo ingresso nel settore;
  - a specifiche variazioni nell'attività lavorativa (cambiamenti di mansione e settore produttivo);
  - all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.-
5. I contenuti delle azioni formative dovranno essere articolati in relazione alle diverse professionalità dei lavoratori ed alle tipologie di lavorazione delle imprese.-
6. Il Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo predisporrà, di concerto con l'Ente Scuola di Bergamo, la programmazione delle azioni formative per i lavoratori al primo ingresso nel settore, con cadenze periodiche rapportate al numero degli assunti interessati.  
Gli stessi organismi avranno cura di informare le imprese del calendario delle anzidette azioni formative, consentendo alle stesse di comunicare per iscritto al lavoratore, al momento dell'assunzione, la prima data utile per la partecipazione al corso.-
7. Le imprese comunicheranno al Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo i nominativi dei lavoratori di primo ingresso nel settore e la loro destinazione lavorativa, entro dieci giorni dall'assunzione.-
8. Per la durata dei corsi di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si fa rinvio a quanto stabilito nell'articolo 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.-  
Le ulteriori modalità organizzative necessarie per lo svolgimento delle azioni formative per i lavoratori ed i loro rappresentanti verranno definite dal Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo e dall'Ente Scuola di Bergamo.-  
Per le ore di effettiva partecipazione ai corsi attestata, le imprese sono tenute a corrispondere ai lavoratori la normale retribuzione.-

9. Le spese inerenti la programmazione e l'organizzazione dei corsi vengono poste a carico del Comitato Paritetico Territoriale e dell'Ente Scuola.-

Per le spese inerenti lo svolgimento dei corsi (spese per : personale, docenti, materiale formativo, utilizzo di strutture o mezzi che non siano del Comitato Paritetico Territoriale e dell'Ente Scuola, ecc.), il Comitato Paritetico Territoriale e l'Ente Scuola utilizzeranno le somme del fondo di cui all'art. 33 del presente contratto integrativo.

In fase di prima applicazione del presente accordo le spese inerenti lo svolgimento dei corsi che non possono essere coperte dalle somme giacenti presso il fondo di cui all'art. 33 saranno anticipate dal Comitato Paritetico Territoriale e/o dall'Ente Scuola.-

10. Qualora le imprese intendano attuare le azioni formative di cui al precedente punto 4 in proprio dovranno attenersi ai programmi disposti dal Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo che ne certificherà l'attuazione e la conformità.-

11. Per la programmazione, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi previsti dal presente accordo viene istituita una Commissione composta da n. 6 componenti, di cui n. 3 componenti designati dall'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo e n. 3 componenti designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori sottoscritte.-

12. I lavori prodotti dalla Commissione saranno tempestivamente consegnati al Comitato Paritetico Territoriale ed all'Ente Scuola per la loro attuazione e saranno portati alla conoscenza delle Parti sociali sottoscritte.-

## **Art. 31 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

### ***A) Imprese o unità produttive che occupano fino a 15 Dipendenti***

#### Modalità di elezione

Per le imprese o le unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per sicurezza dei lavoratori è uno.-

Su iniziativa dei lavoratori, informate preventivamente le OO.SS. territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, viene convocata una riunione, esclusiva-

mente dedicata alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla quale partecipano tutti gli occupati nell'azienda o unità produttiva iscritti a libro matricola.-

Le modalità elettive devono tener conto del normale funzionamento aziendale.-

Prima di procedere alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori debbono nominare tra di loro il segretario del seggio elettorale, al quale compete la direzione delle operazioni di voto, lo spoglio delle schede e la stesura del verbale d'elezione.-

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria opera nell'impresa.-

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

La durata dell'incarico è di tre anni.-

Il segretario del seggio provvede, quindi, alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, nel quale si dovranno indicare:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei partecipanti al voto;
- il risultato dello scrutinio;
- l'indicazione del lavoratore eletto.-

Il verbale andrà sottoscritto dal segretario del seggio.-

#### Atti successivi

Il verbale della riunione contenente il nominativo del rappresentante dei lavoratori eletto deve essere consegnato senza ritardo al datore di lavoro, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo, all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo ( A.C.E.B. ) ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori FeNEAL/UIIL, FILCA/CISL e la FILLEA/CGIL della Provincia di Bergamo.-

## ***B) imprese o unità produttive da 16 a 200 dipendenti***

### Modalità di elezione

Premesso che in tali aziende o unità produttive il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è uno, lo stesso dovrà essere designato tra i componenti della R.S.U.

La designazione deve avvenire nel corso di una riunione della R.S.U. e di essa si dovrà redigere un verbale.-

La designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori occupati nell'azienda o unità produttiva.-

Nel frattempo, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza designato è titolare dei diritti ed obblighi riconosciutigli dal Decreto legislativo n. 626/94.-

Laddove le R.S.U. non siano ancora state costituite, mentre sono presenti le R.S.A., il rappresentante dei lavoratori per sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure previste per le imprese o unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16, e le operazioni, in tal caso, sono attivate dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori.-

In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure regolamentate dal paragrafo A) del presente articolo, su iniziativa delle organizzazioni territoriali dei lavoratori.-

### Atti successivi

Il verbale della riunione contenente il nominativo del rappresentante dei lavoratori eletto deve essere consegnato senza ritardo al datore di lavoro, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo, all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo ( A.C.E.B. ) ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e la FILLEA/CGIL della Provincia di Bergamo.-

### ***C) Imprese od unità produttive con oltre 200 dipendenti***

#### Modalità di elezione

Nelle imprese o unità produttive che occupano più di 200 dipendenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da designare sono tre.-

Laddove la R.S.U. è formata da tre componenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti della R.S.U., a cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza eletto dai lavoratori interessati.-

Quando le R.S.U. risultano formate da un numero superiore di componenti, i tre rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i componenti della stessa.-

Le designazioni devono essere ratificate in occasione della prima assemblea dei lavoratori occupati nell'azienda.-

Nel frattempo, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza designati sono titolari dei diritti ed obblighi riconosciuti loro dal Decreto legislativo n. 626/94.-

Laddove le R.S.U. non siano ancora state costituite, mentre sono presenti le R.S.A., i rappresentanti dei lavoratori per sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno secondo le procedure previste per le imprese o unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16, e le operazioni, in tal caso, sono attivate dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori.-

In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure regolamentate dal paragrafo A) del presente articolo, su iniziativa delle organizzazioni territoriali dei lavoratori.-

#### Atti successivi

Il verbale della riunione contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori eletti deve essere consegnato senza ritardo al datore di lavoro, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo, all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo ( A.C.E.B. ) ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori FeNEAL/UIIL, FILCA/CISL e la FILLEA/CGIL della Provincia di Bergamo.-

## **D) Funzioni**

- 1) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le attribuzioni conferitegli dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94 nelle unità produttive in cui opera la propria impresa ed all'interno della quale è stato eletto.-
- 2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene consultato ed informato sui contenuti dei piani di sicurezza e, quando previsti, sui piani di coordinamento, nonché sulle specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare durante l'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi.-
- 3) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere i necessari chiarimenti sulle misure di prevenzione adottate e sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare le proprie proposte ed osservazioni al riguardo. L'effettuazione di tali consultazioni potrà essere verbalizzata.-
- 4) Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle indicate all'art. 19 del Decreto legislativo n. 626/94, nonché dal punto g) del 1° comma dell'art. 17 del citato decreto legislativo.-
- 5) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono svolgere congiuntamente al responsabile del servizio prevenzione e protezione o ad addetto da questi incaricato.-
- 6) Laddove il D. Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.-
- 7) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19

del D. Lgs. n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs n. 626/94, custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4, comma 3 del medesimo D. Lgs. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante ricevute le notizie e la documentazione è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.-

8) Le imprese provvederanno alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante i programmi di 20 ore realizzati dal Comitato Paritetico Territoriale di Bergamo, che opererà di concerto con l'Ente Scuola di Bergamo. Per quanto riguarda le modalità organizzative dei corsi, la loro certificazione, gli obblighi di natura retributiva che fanno capo alle imprese, valgono le disposizioni previste nel paragrafo C) dell'art. 30 del presente contratto.

### **Art. 32 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale**

E' confermata l'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale secondo quanto regolamentato con l'accordo sindacale provinciale 10 dicembre 1997 allegato D) al presente contratto del quale forma parte integrante.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante il contributo di cui all'art. 33 del presente Contratto.

### **Art. 33 Fondo per la sicurezza**

In attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 89 del CCNL del 5 luglio 1995, viene istituito il fondo per la copertura dei costi individuati dal punto 9 del paragrafo C) dall'art. 30 del presente contratto, e per l'attività e la formazione dei rappresentanti aziendali dei lavoratori per la sicurezza, nonché per l'attività e la formazione dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.

Confluiscono in tale fondo le somme depositate presso la Cassa Edile per

mezzo del contributo previsto dall'art. 19 del contratto integrativo 28/11/1980, soppresso con l'art. 18 del contratto integrativo 27/06/1986.

Il fondo, nell'ambito dei costi contrattualmente previsti dagli accordi stipulati tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL della Provincia di Bergamo, dovrà mantenere una condizione di equilibrio tra entrate ed uscite.

A partire dal 1° gennaio 1998 il contributo a carico dei datori di lavoro dovuto alla Cassa Edile per la copertura degli oneri previsti dal 1° e 2° comma del presente articolo, viene stabilito nella misura dello 0,15%.

Tale contributo viene calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento delle festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.

L'art. 22 dell'accordo sindacale provinciale 21 aprile 1997 è assorbito dal 1° e 2° comma del presente articolo. Il 1° ed il 2° comma dell'art. 13 dell'accordo sindacale provinciale 10 dicembre 1997 sono assorbiti dal 4° e 5° comma del presente articolo.

### **Art. 34 Decadenza**

Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili tra loro. Il mancato rispetto, anche parziale, anche di una sola disposizione ad opera di una delle parti firmatarie del presente contratto, autorizzerà l'altra parte a considerare decadute le altre norme del contratto medesimo.

### **Art. 35 Disciplina degli assorbimenti**

Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti dovuti o comunque in atto per gli stessi istituti nelle aziende, restando immutate le condizioni più favorevoli eventualmente già praticate ai lavoratori da singole imprese, esclusa ogni possibilità di cumulo anche parziale di tali condizioni con quelle del presente contratto.

### **Art. 36 Validità, decorrenza e durata**

Il presente contratto integrativo si applica a decorrere dal 1° marzo 1998, salvo diversa decorrenza eventualmente prevista nei singoli articoli.

Per la sua durata valgono le norme che verranno stabilite in materia in sede di rinnovo del CCNL 5 luglio 1995.

## **ALLEGATO A) ART. 15 MODALITA' D'ATTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 15**

### **Art. 1**

Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno, o in altra data che le Parti potranno stabilire in sostituzione delle precedenti, le imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo da almeno un trimestre precedente i mesi indicati, e in regola con tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL e gli Accordi Provinciali dispongono di effettuare alla Cassa Edile, dovranno trasmettere alla Cassa Edile stessa - su moduli predisposti e distribuiti dalla medesima - l'elenco nominativo in 3 copie degli operai non in prova alle loro dipendenze al 15 del mese relativo, con l'indicazione, in corrispondenza di ciascun nominativo, della taglia degli abiti e del numero di scarpe quanto all'elenco riferentesi al mese di luglio, e della sola taglia degli abiti quanto a quello relativo al mese di gennaio.

Nel caso in cui le esigenze operative lo rendessero necessario la Cassa Edile di Bergamo potrà prorogare, per una sola volta e con carattere di generalità, i termini di cui al 1° comma del presente articolo, entro i quali le imprese dovranno inviare gli elenchi nominativi suddetti.

### **Art. 2**

I termini per la trasmissione degli elenchi nominativi sopra citati devono essere rispettati a pena di decadenza.

### **Art. 3**

Ricevuti gli elenchi dalle imprese, la Cassa Edile provvederà agli incombenzi relativi alle ordinazioni presso le ditte fornitrici, mentre restituirà una copia degli elenchi stessi, debitamente vidimata, alle imprese.

### **Art. 4**

A confezionamento ultimato, previo avviso della Cassa Edile, le imprese provvederanno a ritirare la merce ordinata - utilizzando la copia vidimata di cui all'articolo precedente - che distribuiranno agli operai dipendenti.

### **Art. 5**

La distribuzione dovrà avvenire di norma entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, o in altre epoca eventualmente stabilita dalle Parti.

### **Art. 6**

Nel caso in cui la situazione del personale in forza presso la singola impresa al momento della distribuzione sia diversa da quella configurata nell'elenco a suo tempo consegnato alla Cassa Edile, nel senso che nell'intervallo tra i due momenti alcuni lavoratori non risultino più in forza presso l'impresa considerata, la stessa restituirà il relativo materiale alla Cassa Edile, alla quale i lavoratori interessati dovranno rivolgersi entro 60 giorni per il ritiro di quanto di loro spettanza, sempreché dimostrino di non aver abbandonato il settore.

### **Art. 7**

Qualora per effetto del sistema dei termini - di cui al 1° comma dell'art. 1 delle presenti modalità - in coincidenza dei quali deve risultare alle dipendenze dell'impresa, il lavoratore non possa conseguire la prestazione cui pure avrebbe diritto ai sensi del 1° comma dell'art. 20, il lavoratore stesso potrà rivolgersi direttamente alla Cassa Edile che ne informerà a sua volta le parti firmatarie del CCPL 20 marzo 1998 ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

Agli operai entrati per la prima volta nel settore, superato il periodo di prova, la Cassa Edile erogherà un completo da lavoro e un paio di calzature antinfortunistiche; tale fornitura sarà considerata anticipo della successiva, erogata secondo le scadenze ordinarie, se verificatasi meno di tre mesi per la tuta e di sei mesi per le calzature, prima dell'erogazione ordinaria.

Si considera entrato per la prima volta nel settore anche l'operaio che non abbia goduto della precedente erogazione, per qualsiasi causa che non possa però ricondursi ad un comportamento comunque inadempiente verso la Cassa Edile da parte dell'impresa di appartenenza, né a colpa dell'operaio medesimo.

### **Art. 8**

Affinché sia erogato un paio di calzature antinfortunistiche agli operai che, superato il periodo di prova, sono entrati per la prima volta nel settore edile, nonché quegli operai che non abbiano goduto della precedente erogazione

secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 7, le imprese invieranno alla Cassa Edile apposita richiesta sottoscritta anche dal lavoratore.

I moduli di cui sopra verranno predisposti e distribuiti alle imprese dalla Cassa Edile. Negli stessi dovrà essere precisato che, nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di una assegnazione non avendone diritto, il datore di lavoro potrà trattenere dal salario il corrispettivo del valore delle calzature fornite che dovrà essere versato alla Cassa Edile.

La Cassa Edile trasmetterà al Comitato Paritetico Territoriale, con cadenza mensile, copia delle richieste delle calzature antinfortunistiche inviate dalle imprese.

Il Comitato Paritetico Territoriale, ricevute le richieste delle imprese, provvederà agli incumbenti relativi alle ordinazioni presso la ditta fornitrice, ed informerà le imprese affinché provvedano al ritiro di quanto richiesto presso la sede del Comitato Paritetico Territoriale.

Al fine di cui sopra la Cassa Edile dovrà inserire nel contratto di fornitura, disposizioni secondo le quali, verrà fatto obbligo alla ditta fornitrice di provvedere, con cadenza mensile, a consegnare al Comitato Paritetico Territoriale quanto richiesto dalle imprese.

In attuazione di quanto disposto nel secondo periodo del 2° comma dell'art. 7 (secondo il quale la Cassa Edile deve verificare se le richieste presentate dagli operai entrati per la prima volta nel settore edile possano aver costituito anticipo della prossima fornitura), si conviene che detta verifica dovrà essere fatta dalla Cassa Edile nel periodo nel quale la stessa riceve l'elenco dei nominativi degli operai, non in prova, in forza presso le imprese il 15 luglio, ed aventi diritto alla normale erogazione.

## **ALLEGATO B) ART. 20 LAVORATORI D'IMPRESA EDILI OCCUPATI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DALMINE DI DALMINE**

A) Ai lavoratori che svolgeranno prestazioni lavorative nelle giornate festive verrà corrisposta una maggiorazione oraria del 70%. Restano ferme le condizioni di miglior favore, anche relative a tariffe di cottimo in atto.

Il trattamento di cui sopra assorbe il trattamento di cui ai nn 3, 4, 10, 11 e 12 dell'art. 20 del CCNL 5 luglio 1995.

Compatibilmente con esigenze di ordine tecnico-aziendale, le imprese provvederanno ad una rotazione delle prestazioni festive fra i propri dipendenti.

Le prestazioni domenicali daranno normalmente diritto al riposo compensativo.

B) In relazione alle particolari caratteristiche della prestazione lavorativa svolta all'interno dello stabilimento, tali da rendere estremamente difficoltosa l'individuazione delle singole condizioni di disagio, viene stabilita un'indennità oraria forfettaria nella misura del 4,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

La maggiorazione di cui sopra assorbe completamente tutte le maggiorazioni di cui all'art. 21 del CCNL 5 luglio 1995.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto, anche relative a tariffe di cottimo

C) In relazione alle particolari caratteristiche delle prestazioni lavorative, le imprese forniranno in dotazione personale, ad ogni dipendente, quanto segue:

- casco protettivo (una volta ogni due anni);
- tuta da lavoro (due volte all'anno);
- guanti (due volte all'anno).

Inoltre, in quanto necessari, saranno tenuti a disposizione dei lavoratori altri mezzi protettivi richiesti dalla specialità della situazione, tra i seguenti:

- grembiuli di amianto, occhiali e mascherine antipolvere, stivali impermeabili, tute impermeabili.

## ALLEGATO C) ART. 27 TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BERGAMO

(la tabelle determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al III livello. Per gli altri livelli l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrizzazione prevista dal CCNL)

Numero Lavoratori		Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
sopra		12.500	27.247	157,50
da	10.501	a 12.500	24.220	140,00
da	8.500	a 10.500	21.192	122,50
da	8.499	a 6.500	18.165	105,00
da	6.499	a 5.000	15.137	87,50
sotto	5.000		0	0

Numero Imprese		Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
sopra		1.400	27.247	157,50
da	1.201	a 1.400	24.220	140,00
da	1.000	a 1.200	21.192	122,50
da	999	a 800	18.165	105,00
da	799	a 600	15.137	87,50
sotto	600		0	0

Ore medie lavorate		Incidenza 30%	Importo mensile	Quota oraria
sopra		1.400	27.247	157,50
da	1.201	a 1.400	24.220	140,00
da	1.000	a 1.200	21.192	122,50
da	999	a 800	18.165	105,00
da	799	a 600	15.137	87,50
sotto	600		0	0,00

Ore C.I.G. mancanza lavoro		Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
da	20.000	a 39.999	4.541	26,25
da	40.000	a 59.999	4.037	23,33
da	60.000	a 120.000	3.532	20,42
da	120.001	a 160.000	3.027	17,50
da	160.001	a 200.000	2.523	14,58
oltre	200.000		0	0,00

Monte salari in miliardi		Incidenza 5%	Importo mensile	Quota oraria
oltre	200		4.541	26,25
da	180	a 200	4.037	23,33
da	150	a 180	3.532	20,42
da	150	a 130	3.027	17,50
da	130	a 110	2.523	14,58
sotto	110		0	0,00

## **ALLEGATO D) ART. 32 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE**

In Bergamo, addì 10 dicembre 1997, presso la sede dell'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Bergamo (A.C.E.B.)

tra

l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo (A.C.E.B) rappresentata dal Presidente, rag. Cesare Maccabelli,

e

le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Bergamo FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, rappresentate rispettivamente dai sigg. Marco Tullio Cicerone, Ferdinando Piccinini e Osvaldo Giorgi

-visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che nel regolamentare alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti attinenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, prevede che nelle imprese che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale, demandando alla contrattazione collettiva la definizione di taluni aspetti applicativi;

-visto l'art. 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 nel quale si dispone che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli accordi locali;

-visto quanto disposto dall'accordo sindacale provinciale 21 aprile 1997 e considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione dei criteri e degli aspetti applicativi sopra richiamati;

-preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale della Rsu o della Rsa;

-ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la definizione dei criteri e delle modalità di esercizio della figura del rappresentante per

la sicurezza dei lavoratori di ambito territoriale per la provincia di Bergamo;

- ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende ispirarsi a criteri di partecipazione;

si conviene e si stipula quanto segue

### **Art. 1 Ambito di attività**

Per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo, che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti convengono che gli stessi siano individuati nell'ambito territoriale.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale ( di seguito denominati RLST ) svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese di cui al comma precedente operanti nella zona di volta in volta loro assegnata.

### **Art. 2 Attribuzioni**

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94 il RLST, attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) è consultato dal Comitato Paritetico Territoriale e dall'Ente Scuola in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D. Lgs. n. 626/94;
- e) riceve, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la

documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

h) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D. Lgs. n.626/94;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) con nota scritta avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro,

p) può chiedere la convocazione di riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 626/94.

Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 626/94 nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o) del D. Lgs. n. 626/94.

Nell'esercizio delle sue funzioni il RLST non può svolgere attività di natura sindacale.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo e di propaganda, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

### **Art. 3 Accesso ai luoghi di lavoro**

Il RLST svolge le proprie funzioni secondo il programma di lavoro di massima predisposto dalla persona giuridica di cui all'art. 11, attenendosi alle disposizioni emanate dalla stessa.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il RLST esercita il diritto di accesso ai luoghi di lavoro con le seguenti modalità:

a) consulta preventivamente il Comitato Paritetico Territoriale per verificare che nell'impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

b) prende preventivo contatto con il legale rappresentante dell'impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il luogo, il giorno, l'ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere; concordata la visita il RLST ne dà conferma scritta all'impresa specificando i dati sopra elencati. Nei casi in cui il RLST valuti che il suo intervento sia particolarmente urgente ed improrogabile il preavviso è ridotto a 48 ore rispetto all'ora fissata per la visita;

c) deve essere munito del tesserino di riconoscimento, che deve esibire prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, e deve essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita;

d) chiede che in occasione della visita concordata venga messa a disposizione la documentazione prevista dalla legge;

e) della visita deve redigere apposito verbale, copia del quale, firmato dal RLST, viene contestualmente rilasciata all'impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale;

Il RLST non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, fatto salva quella prevista dall'art. 2, della quale non può trarre copia.

Le visite si svolgono con la presenza del responsabile del servizio di protezione e prevenzione dell'impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario il RLST può comunque svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni programmate.

Le imprese ed i lavoratori possono richiedere l'intervento e la consultazione del RLST per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94. Gli interventi del RLST devono essere eseguiti tenendo conto l'ordine cronologico dell'arrivo delle richieste, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.

Il RLST redige verbale delle consultazioni alle quali abbia partecipato nel quale sono riportate le osservazioni e le proposte formulate, copia del quale, firmato dal RLST e dall'impresa, viene contestualmente rilasciata all'impresa.

Alla fine di ogni mese il RLST redige un rapporto dell'attività svolta con allegate le relative copie dei verbali delle visite e delle consultazioni, che consegna alla persona giuridica di cui all'art.11, entro 10 giorni di calendario dalla fine del mese a cui il rapporto si riferisce.

Il rapporto delle attività svolte dai RLST sarà trasmesso al Comitato Paritetico Territoriale.

Il modello tipo dei verbali da utilizzarsi da parte del RLST, predisposti dalla persona giuridica di cui all'art. 11, devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione delle parti sottoscritte.

#### **Art. 4 Controversie**

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro cinque giorni lavorativi, ovvero entro quindici giorni lavorativi nei casi particolarmente complessi.

Ogni controversia va segnalata alle Organizzazioni stipulanti.

#### **Art. 5 Informazioni e documentazione aziendale**

Il RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione prevista

dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94 relative ai luoghi di lavoro delle imprese edili di cui all'art. 1 del presente accordo.

Lo stesso RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/94, nonché il registro infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLST, le informazioni ed esibisce la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva oggetto della visita per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

#### **Art. 6 Numero**

Per le imprese edili iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Bergamo di cui all'art. 1, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale sono 3.

La congruità del fondo di cui all'art. 22 dell'Accordo Sindacale Provinciale 21 aprile 1997 e del numero dei RLST viene verificato dalle parti sottoscritte con riferimento ai criteri di cui al comma 9 dell'art. 89 del CCNL 5 luglio 1995.

#### **Art. 7 Designazione e nomina**

Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori sulla base di criteri di professionalità mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Associazione Costruttori Edili della provincia di Bergamo, al Comitato Paritetico Territoriale ed all'impresa dalla quale proviene il lavoratore.

La designazione del rappresentante dei lavoratori deve avvenire con riferimento a lavoratori che siano dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo.

La nomina del RLST deve essere ratificata in apposita assemblea, fuori dai luoghi di lavoro, dai lavoratori delle imprese della zona nella quale lo stesso RLST dovrà operare. Le modalità di ratifica devono tener conto del normale funzionamento aziendale.

Dell'assemblea viene redatto verbale nel quale si dovranno indicare il numero degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, il numero dei partecipanti all'assemblea ed il risultato della consultazione. Il verbale andrà sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Copia del verbale deve essere consegnato, a cura delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, all'Associazione Costruttori Edili della provincia di Bergamo, al Comitato Paritetico Territoriale, alla persona giuridica di cui all'art.11 ed all'impresa dalla quale proviene il lavoratore.

### **Art. 8 Durata dell'incarico**

La durata dell'incarico è di tre anni salvo quanto disposto dalle norme di legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'art. 9 del presente accordo.

### **Art. 9 Revoca e decadenza**

E' facoltà delle organizzazioni sindacali dei lavoratori revocare il mandato al RLST, su sollecitazione dei lavoratori interessati, anche prima dello scadere del triennio.

Ognuna delle Parti firmatarie del presente accordo che rilevi una violazione che costituisca causa di decadenza dall'incarico del RLST è tenuta a darne informazione alle altre. Le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno tempestivamente per valutare la situazione evidenziata ed assumere decisioni in merito.

In ogni caso decade dall'incarico il RLST che violi qualsiasi norma del presente accordo.

In particolare decade dall'incarico il RLST che violi l'obbligo di fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e della documentazione ricevuta o consultata sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/94,

Sia il rendiconto economico che il piano previsionale delle entrate e delle uscite devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione alle parti firmatarie del presente accordo.

Agli oneri derivanti dalla costituzione e dalla gestione della persona giuridica, dalla esecuzione delle funzioni dei RLST, si provvede per mezzo delle somme di cui all'art. 22 dell'accordo sindacale provinciale 21 aprile 1997 (2), secondo le modalità da stabilirsi con apposito accordo.

### **Art. 12 Regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato del RLST**

Al RLST, assunto con la qualifica di impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni dalla persona giuridica di cui all'art. 11 del presente accordo, viene corrisposto il trattamento economico previsto per gli impiegati di 4° livello del C.C.N.L. dell'edilizia 5 luglio 1995 e successive modificazioni.

In fase sperimentale, con verifica a sei mesi dalla sua applicazione, si conviene che a fronte della presentazione di idonea documentazione il RLST riceve un rimborso chilometrico per l'uso della propria autovettura calcolato in base alle tariffe ACI ridotte del 25%. Il costo di esercizio per chilometro è determinato sulla percorrenza media annuale di 25.000 Km per le autovetture a benzina, e sulla percorrenza media annuale di 30.000 Km per le autovetture a gasolio, considerando la cilindrata sino ad un massimo di 1.600 cmc per le autovetture a benzina, e la cilindrata sino ad un massimo di 1.900 cmc per le autovetture a gasolio.

Qualsiasi modifica od integrazione del trattamento economico spettante al RLST e del rimborso spese deve essere determinata dalle parti firmatarie del presente accordo, su proposta del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica di cui all'art. 11.

Il contratto di lavoro subordinato stipulato tra la persona giuridica di cui all'art. 11 ed il RLST deve prevedere la espressa accettazione, integrale ed inderogabile, da parte del RLST delle disposizioni contenute nel presente accordo.

La revoca e la decadenza dall'incarico costituiscono giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni i RLST utilizzano un locale della sede del Comitato Paritetico Territoriale.

### **Art. 13 Contribuzione**

[ omissis ] (3)

A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese, nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, verrà rimborsato dalla Cassa Edile su richiesta, per i permessi retribuiti previsti dal comma 8 dell'art. 89 del CCNL. 5 luglio 1995 che il rappresentante della sicurezza abbia usufruito, l'importo convenzionalmente stabilito in L. 35.000 per ogni ora effettivamente utilizzata. Il rimborso viene riconosciuto sino ad un massimo di 8 ore annue nelle imprese fino a 15 dipendenti, 20 ore annue nelle imprese da 16 a 50 dipendenti, 32 ore annue nelle imprese con oltre 50 dipendenti. Con successivo accordo verranno definite le modalità operative per dare attuazione al rimborso.

### **Art. 14 Funzioni del Comitato Paritetico Territoriale**

La persona giuridica di cui all'art. 11 informa il Comitato Paritetico Territoriale:

- dell'ambito territoriale nel quale opera ogni RLST;
- del piano generale dell'attività dei RLST.

La persona giuridica di cui all'art. 11 informa il Comitato Paritetico Territoriale, con periodicità mensile, dell'attività dei RLST:

- fornendo copia dei rapporti sulle visite effettuate come previsto dall'art. 3;
- fornendo copia dei resoconti sulle situazioni di mancato rispetto delle norme e sulle difficoltà riscontrate;
- illustrando delle azioni sviluppate secondo i programmi della persona giuridica di cui all'art. 11;
- fornendo copia dei suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94.

La persona giuridica di cui all'art. 11 informa tempestivamente ed adeguatamente con nota scritta il Comitato Paritetico Territoriale di ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa in occasione delle visite o delle consultazioni.

Al Comitato Paritetico Territoriale è affidato, oltre a quanto attribuitogli dagli articoli precedenti, il compito di verificare e controllare che il RLST esegua le proprie funzioni nel pieno rispetto di quanto disposto dal presente accordo e dalle norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 15 decorrenza e durata dell'accordo**

Il presente accordo, di carattere sperimentale, si applica a decorre dal 1.1.1998 e sino al 31.12.2000.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno.

Le parti sottoscritte si impegnano ad incontrarsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per una valutazione della sua applicazione ed alla eventuale conseguente revisione.

Letto, confermato e sottoscritto.-

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (ACEB)

FeNEAL/UIIL

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL


1) vedi ora art. 33 del CCPL 20 marzo 1998.

2) vedi ora art. 33 del CCPL 20 marzo 1998.

3) si vedano ora gli artt. 32 e 33 del CCPL 20 marzo 1998.

la disciplina del 1° e del 2° comma dell'art. 13 dell'accordo sindacale provinciale del 10 dicembre 1997 è stata assorbita dalle disposizioni del 4° e del 5° comma dell'art. 33 del CCPL 20 marzo 1998.

1948



1998

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA  
BERGAMO

24121 BERGAMO - Viale Papa Giovanni XXIII, 30  
Tel. 035242289 Fax 035235073

*50 anni di impegno  
per costruire insieme  
solide certezze*